



**UNIONE DEI COMUNI
DEL MONTIFERRU
E ALTO CAMPIDANO**

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI BAULADU, SAN
VERO MILIS, TRAMATZA, ZEDDIANI**

Capitolato speciale

PREMESSA

A norma dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. viene redatto il presente Capitolato descrivente l'insieme di prestazioni costituenti l'appalto del servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano e nello specifico dei Comuni di Bauladu, San Vero Milis, Tramatzu, Zeddiani e nelle relative borgate e aree extraurbane, fino ai plessi scolastici dei Comuni di Milis e San Vero Milis e viceversa.

Il servizio viene garantito anche ai minori con disabilità e ridotta capacità motoria compatibile con la tipologia di trasporto.

CAPO 1 – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

ART. 1 - DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nella Legge 118/1971 che, all'art.28, prevede fra gli interventi per garantire la frequenza scolastica anche "il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa (...)", nonché nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" coordinato ed aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dal D.L.9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12.

Il servizio dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, delle norme del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, del Codice civile e delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi, nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili.

L'Appaltatore deve comunque usare nella conduzione e nell'espletamento del servizio la diligenza del "buon padre di famiglia", ai sensi dell'art. 1176 del Codice civile.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle Leggi Regionali, ai Decreti del Ministro dei Trasporti in data 20/12/1991 n. 448, in data 31/01/1997 ed in data 18/04/1977 (e successive modifiche ed integrazioni) al D.lgs. n. 157/1995, al R.D. n. 827/1924, al D.lgs. 196/2003 e al Codice Civile, al Codice di Procedura Civile, al Codice della Strada (di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni) nonché al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16/ 12/1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni) ed eventuali ulteriori normative vigenti in materia.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

Per i periodi indicati al successivo Art. 4, il presente appalto ha ad oggetto il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, da effettuarsi sul territorio dei Comuni di Bauladu, San Vero Milis, Tramatzu, Zeddiani e nelle relative borgate e aree extraurbane, fino ai plessi scolastici dei Comuni di Milis e San Vero Milis e viceversa, garantendo il rispetto del calendario scolastico, degli orari di ingresso e di uscita degli alunni dalle scuole, definiti dalle Autorità Scolastiche, comprese le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno scolastico.

In particolare, si intende per servizio di trasporto il prelievo dell'utenza ai punti di raccolta o presso le relative abitazioni ed il trasporto della stessa alle rispettive sedi scolastiche e successivo percorso inverso.

Il servizio è articolato di norma su n. 6 (sei) giorni settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano, con percorrenza di circa 230 Km giornalieri, realizzato per l'intera durata del calendario scolastico (circa n. 200 giorni).

È facoltà della Stazione Appaltante di adeguare l'effettiva consistenza del servizio alle variazioni di una diversa organizzazione degli orari o del servizio disposti dalla competente Autorità Scolastica o dall'Amministrazione Comunale, ovvero per la chiusura o il trasferimento di plessi scolastici, nonché di chiedere all'appaltatore l'attivazione di ulteriori percorsi o la modifica dei percorsi di trasporto scolastico ivi definiti a seguito anche di condizioni esterne non prevedibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori viari, interruzioni stradali, etc.), in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare. Tutti i dati riportati sono puramente indicativi e non impegnativi per la SA concedente in quanto subordinati a circostanze non prevedibili (es. variazione n. alunni, ecc).

ART. 3 - SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D'APPALTO

Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato secondo quanto indicato nell'allegato "*Piano percorsi del servizio di trasporto scolastico*" (Allegato A) al presente Capitolato, definito sulla base del servizio relativo agli anni scolastici precedenti e secondo quanto richiesto dai singoli Comuni.

I trasporti indicati nell'allegato A potranno essere oggetto di modifiche, riduzioni o integrazioni, secondo le disposizioni della Stazione Appaltante, nei limiti e secondo le modalità dell'art. 106 del Codice degli Appalti.

Entro 60 giorni dall'inizio del Servizio di trasporto scolastico l'Appaltatore dovrà effettuare un controllo sui servizi effettuati verificando i percorsi e gli orari. Alle Amministrazioni comunali per il tramite dell'Unione compete di definire le variazioni al servizio.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di rendere operativo il servizio entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile del Servizio.

Il servizio in oggetto è da considerarsi di pubblico interesse in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore

Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili dovranno essere comunicate immediatamente all'Appaltatore. Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) devono essere annotati giornalmente da parte dell'autista su apposito diario di bordo.

Nel caso in cui per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l'esecuzione del servizio ed i mezzi stessi non potessero essere utilizzati, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare la stazione appaltante e gli utenti interessati degli eventuali ritardi. L'Appaltatore dovrà altresì assicurare la tempestiva sostituzione degli automezzi malfunzionanti ed assicurare che chi si trova a bordo giunga a destinazione in sicurezza e nel minor tempo possibile.

In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, l'Appaltatore effettuerà le necessarie deviazioni degli itinerari prestabiliti comunicandoli alla Stazione Appaltante che li deve autorizzare.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore senza formalità di sorta, anche attraverso l'affidamento ad altro Appaltatore, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò

indipendentemente dalle penalità a questo applicabili, dall'eventuale risarcimento dei danni e dalla risoluzione del contratto per inadempimento.

L'Appaltatore sarà tenuto a partecipare, con un proprio Responsabile referente, ad eventuali incontri collettivi programmati per illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell'utenza. Inoltre l'Appaltatore deve tenere i contatti con la SA prima dell'inizio dell'anno scolastico per la programmazione generale del servizio.

Sono compresi nell'appalto, su richiesta della SA, eventuali servizi di trasporto straordinari e/o aggiuntivi rispetto all'orario base fissato dal presente capitolato, sia interni che esterni al territorio comunale, che si rendessero necessari nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica (quali a mero titolo esemplificativo: gite scolastiche, viaggi d'informazione culturale o manifestazioni sportive e simili, ecc) da svolgersi nell'arco orario del giorno di scuola. L'Appaltatore effettua tale servizio nel costo complessivo offerto per i servizi in oggetto mettendo a disposizione dell'Unione dei Comuni per ogni anno scolastico lo scuolabus per n. 12 (dodici) viaggi per uscite che non superino i 100 km di distanza complessiva di andata e ritorno; l'ufficio amministrativo dell'Unione dei Comuni comunica le date di utilizzo, la destinazione almeno 3 giorni prima della data stabilita. Eventuali eccedenze al numero di uscite ed ai chilometri stabiliti saranno remunerate con il corrispettivo chilometrico. La Ditta utilizzerà per lo svolgimento di detto servizio il solo autista, atteso che gli studenti saranno accompagnati dai propri docenti.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto deve svolgersi con regolarità durante tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, nel rispetto degli orari richiesti e dei percorsi indicati nel "Piano trasporto scolastico" (Allegato A), e non deve essere sospeso, interrotto o abbandonato per alcun motivo pena l'applicazione delle penali come disciplinato negli Art. 20 e Art. 21 del presente documento.

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, avrà rapporti solo ed esclusivamente con la SA e si atterrà scrupolosamente agli accordi con essa stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti.

Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto sono le seguenti:

- **luogo di espletamento:** Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate sul territorio dei Comuni indicati all'Art. 2 del presente Capitolato o, nel caso di gite, nelle località indicate, in ogni caso all'interno del territorio regionale. L'Appaltatore è comunque obbligato ad effettuare le prestazioni oggetto d'affidamento nei termini prescritti dal presente documento o indicati per iscritto dalla SA;
- **periodo di espletamento:** anni scolastici settembre 2023 – giugno 2024, settembre 2024 - giugno 2025, settembre 2025 - giugno 2026 ed eventuale rinnovo per ulteriori n. 2 (due) anni scolastici e comunque per n. 30 mesi ed eventuale rinnovo di n. 20 mesi (2 anni scolastici) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto d'appalto o consegna del servizio;
- **giorni settimanali di espletamento:** dal lunedì al sabato (salvo diversa organizzazione scolastica);
- **caratteristiche del servizio a carico dell'Appaltatore:**
 - raccolta e discesa degli alunni su fermate predeterminate dalla SA che dovranno essere svolte e regolate in modo tale che avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali la SA declina sin da ora ogni responsabilità;
 - sorveglianza degli alunni sugli scuolabus e consegna degli alunni ai genitori o a persone adulte dagli stessi autorizzati, escluso gli alunni della scuola media con

autorizzazione dei genitori alla discesa da soli dai mezzi resa ai sensi dell'Art. 19.bis legge n. 172/2017. Nel caso non siano presenti alla fermata i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, devono essere immediatamente contattati i genitori dell'alunno e la Direzione della scuola di appartenenza dell'alunno. La SA fornirà all'Appaltatore, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'elenco degli alunni da trasportare suddivisi per Scuola, con indicati i genitori e le persone incaricate a prendere in consegna l'alunno con i recapiti telefonici o in alternativa autorizzazione alla discesa dell'alunno in autonomia.

- o riservare il servizio esclusivamente agli aventi diritto, vietando, quindi, l'accesso a persone estranee al servizio stesso;
- o svolgere il servizio con mezzi:
 - di cui abbia la giuridica disponibilità nel rispetto delle previsioni di legge con l'assunzione, a proprio carico, di tutti gli oneri e responsabilità;
 - la cui prima immatricolazione sia a posteriori dell'anno 2013 compreso;
 - perfettamente funzionanti;
 - omologati, immatricolati e revisionati a norma di legge;
- o Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'appalto, uno dei mezzi di proprietà dell'Appaltatore dovesse risultare non più idoneo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a seguito di revisione annuale o aggiornamenti normativi, etc.) la Ditta è tenuta a sostituire tale/i mezzo/i.
- o Il servizio di trasporto deve essere assicurato, da parte della Ditta appaltatrice, comprensivo del servizio di assistenza e vigilanza ai bambini trasportati, con la presenza su ciascuno scuolabus di un assistente il cui costo è già ricompreso nell'importo a base di gara.

Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore durante l'esecuzione dei servizi i seguenti oneri:

- Conduzione degli automezzi con proprio personale;
- Servizio di assistenza e sorveglianza in ogni automezzo con proprio personale;
- Assicurazione di tutti gli automezzi adibiti al servizio;
- Tassa di proprietà (Bollo) degli automezzi adibiti al servizio;
- Revisione dei veicoli, tagliandi annuali, adeguamenti e messa a norma degli automezzi;
- Sostenimento di tutte le spese di carburante, olio, pneumatici, pezzi di ricambio, lavori meccanici ed elettrici;
- le spese per il carburante;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi propri nel rispetto delle normative vigenti in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
- Pulizia/sanificazione/igienizzazione sia interna che esterna degli automezzi nel rispetto delle norme igienico- sanitarie vigenti;
- Sostituzione mezzi in caso di avaria o guasto meccanico;
- Assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e comunicazione tempestiva ai genitori di eventuali variazioni di percorso;

- Tenuta di una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada e osservazione delle norme vigenti in materia di circolazione e in materia di sicurezza, sia sullo stato di efficienza dei veicoli che sulla condotta di marcia;
- Sorveglianza sul rispetto del divieto di fumo;
- effettuare i percorsi concordati con la S.A.: non sono ammesse percorrenze diverse rispetto agli itinerari concordati, se non per causa di forza maggiore che dovrà essere immediatamente comunicata alla S.A.; non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant'altro comporti immotivato ritardo;
- scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio contenute nelle leggi dello Stato, in quelle regionali nonché in tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche;
- sono a carico della Ditta aggiudicataria e compresi nel prezzo offerto i seguenti oneri:
 - o spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro applicati ed oneri conseguenti;
 - o gestione amministrativa, direzione e sorveglianza del servizio;
 - o imposte e tasse, spese assicurative e tasse di circolazione;
 - o spese assicurative e per danni a terzi o alla SA causati dal personale della Ditta o dai mezzi adibiti al servizio;
 - o spese per i servizi sostitutivi di emergenza;
 - o un telefono cellulare per comunicare eventuali emergenze;

Utenti diversamente abili

Qualora necessario l'Appaltatore si impegna a garantire l'accesso al servizio agli utenti diversamente abili, equipaggiando in maniera adeguata ed a norma di legge i mezzi di trasporto impiegati in favore degli stessi. Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, l'appaltatore deve garantire la presenza di un accompagnatore dedicato.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà inizio nell'anno scolastico 2023/2024 e terminerà alla chiusura dell'anno scolastico 2025/2026, per la durata di 3 anni scolastici e comunque per 30 mesi decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto d'appalto, ovvero di consegna delle attività se antecedente, e dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario scolastico indicato dall'istituzione scolastica negli anni di esecuzione del servizio.

Il servizio dovrà essere effettuato dal lunedì al sabato compreso sulla base degli orari e dei percorsi indicati nell'Allegato A al presente Capitolato salvo modifiche effettuate con le modalità previste all'0 e all'Art. 7 del presente documento.

La decorrenza e la durata dell'anno scolastico coincidono con l'inizio dell'attività didattica così come stabilita dalle Autorità scolastiche preposte e potrà anche non essere uniforme per tutte le scuole interessate dal servizio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni scolastici. La stazione appaltante esercita tale facoltà, anche disgiuntamente per singoli mesi, comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario. L'appaltatore accetta tale opzione di proroga e non potrà richiedere, in ragioni di tali attività, nulla di ulteriore rispetto ai prezzi e patti originariamente contrattualizzati.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del Codice degli Appalti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'esecuzione del servizio avrà inizio, su disposizione del RUP, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 8 della Legge n.120 del 2020 con riferimento all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per ragione di pubblico interesse, previa verifica del possesso dei requisiti di legge di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore e la costituzione della cauzione definitiva di cui all'0 del presente documento.

Qualora la SA, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, l'appalto potrà essere interrotto ed il contratto potrà essere risolto senza alcun indennizzo alla Ditta, per il mancato guadagno.

ART. 6- AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, posto a base di gara soggetto a ribasso, così come il costo unitario sono riportati nel Disciplinare di gara. I suddetti importi sono stati calcolati sulla base delle percorrenze chilometriche stimate presumibilmente pari ad una media di Km/anno scolastico 46000 (stima riferita all'anno scolastico in corso). A tal proposito si veda anche l'0 del presente documento.

Nel presente appalto non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale della SA e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano con contratti differenti.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta economica formulata dall'aggiudicatario in sede di gara, che non potrà in alcun modo superare l'importo indicato a base di gara (non sono ammessi rialzi).

Nel prezzo unitario per km indicato in sede di offerta si intendono interamente compensati dal Committente all'Appaltatore tutti i servizi, le prestazioni di personale, le spese e ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente o conseguente ai servizi di che trattasi esclusa I.V.A. di legge.

Le percorrenze si intendono calcolate sulla base dei percorsi, per ogni corsa, dal luogo di inizio del servizio al relativo plesso scolastico e viceversa.

Gli orari, da parte dell'Appaltatore, per l'esecuzione del servizio, devono comunque garantire gli ingressi e le uscite dalle scuole per ogni utente iscritto al servizio di trasporto. Tali orari potranno essere soggetti a variazioni e modifiche in virtù delle reali esigenze che si presenteranno. Fanno carico all'Appaltatore e, peraltro, si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri come riportato nell'Art. 4.

ART. 7- ITINERARI DEL SERVIZIO - VARIAZIONI

Nell'Allegato A al presente Capitolato "Piano dei Percorsi del Servizio di trasporto scolastico" sono riportati gli itinerari di massima di percorrenza giornaliera .

Il conteggio chilometrico viene valutato in base ai chilometri effettivamente percorsi giornalmente per il trasporto degli alunni, dal primo alunno salito sullo scuolabus fino alla scuola e viceversa per ogni linea.

I percorsi e gli orari da effettuare da parte dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio saranno soggetti a variazioni e modifiche, sulla base delle effettive necessità dell'utenza scolastica in aumento o in diminuzione da stabilire nel programma di esercizio prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Gli orari ed i percorsi possono essere oggetto di variazione da parte della SA in funzione delle esigenze rappresentate dalle Autorità scolastiche e/o dall'utenza cui il servizio è rivolto e/o dalle Amministrazioni Comunali coinvolte.

In tal caso la SA si riserva la facoltà di apportare, in corso d'appalto, modifiche, anche limitate nel tempo, agli orari, agli itinerari ed al numero e dislocazione delle fermate o dei punti di raccolta, senza che l'Appaltatore possa avanzare diritto o pretesa alcuna in merito al prezzo contrattuale pattuito o alle condizioni di svolgimento del servizio.

L'Appaltatore verrà informato dalla SA con congruo anticipo delle variazioni a percorsi e/o orari, affinché possa disporre quanto necessario per l'organizzazione del servizio.

ART. 8 -VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo offerto per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico rimarrà invariato per tutta la durata del contratto e rimane fisso ed invariabile per il primo anno di espletamento del servizio. Per ogni anno di durata dell'appalto successivo al primo, è consentita la revisione periodica del corrispettivo a carico del committente ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016. La revisione annuale, verrà determinata in funzione della variazione, su base annua, dell'indice ISTAT FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi) pubblicata da ISTAT entro i primi mesi di ogni anno.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Non verranno concessi aumenti retroattivi. La revisione dovrà essere richiesta dall'Appaltatore mediante posta elettronica certificata entro il 30 GIUGNO di ogni anno e produrrà effetto dal successivo mese di settembre.

I prezzi ai quali verrà aggiudicato l'appalto si intendono proposti ed accettati dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e remuneratività, a suo completo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La ditta aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli offerti in sede di gara, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole dopo l'aggiudicazione del servizio, anche a seguito di modifica degli orari o dei viaggi da effettuare, a causa di cambiamenti nell'organizzazione scolastica attualmente non prevedibili.

Con il corrispettivo offerto si intendono interamente compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio affidato e qualsiasi onere, espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione del contratto d'appalto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni ivi previste fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto medesimo, per variazioni e/o modifiche ai percorsi del trasporto scolastico, come previsto dal presente articolo e agli artt. 2, e 3 del presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione

delle prestazioni richieste dalla SA, alle stesse condizioni previste nel contratto d'appalto originario, senza far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 9 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RIPRESA

L'Appaltatore non potrà, per nessuna ragione, sospendere, interrompere o abbandonare, anche parzialmente, il servizio di propria iniziativa.

Ai sensi dell'art. 107 del Codice Appalti, nel caso in cui non sia possibile espletare il servizio per cause di forza maggiore derivanti da eventi non previsti né prevedibili, è fatto obbligo all'Appaltatore darne immediata comunicazione alla SA ed alle Istituzioni scolastiche interessate, provvedendo, altresì, ad individuare le misure organizzative alternative da adottare al fine di garantire, nel limite della situazione contingente, la prosecuzione del servizio con ogni onere ed incombenza a proprio carico.

Eventuali sospensioni del servizio non daranno diritto ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'Appaltatore. Interventi straordinari, da parte del Legislatore o del Governo, che comportano la sospensione del servizio non comporta, nei confronti dell'Appaltatore, il riconoscimento ad alcun dovere in termini di rimborsi, indennizzi, risarcimenti o altra qualunque tipologia di riconoscimento finanziario dalla SA.

CAPO II – CONTRATTO DI APPALTO

ART.10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto.

L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste nel presente documento a far data dalla comunicazione dell'aggiudicazione efficace ex art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., anche nelle more della formale stipula del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 8 della Legge n.120 del 2020, che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Appaltatore è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria da costituire ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a cui poter applicare le riduzioni di cui all'art.93 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di RTI la garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presentasse la garanzia definitiva così come previsto dal presente articolo, la SA dichiara la decadenza dall'affidamento e procede all'acquisizione della cauzione provvisoria presentata dall'Appaltatore in fase di gara, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è svincolato con le modalità indicate e secondo quanto previsto all'art. 103, commi V e VI del D.lgs. 50/2016.

ART. 12 - CONTRATTI AGGIUNTIVI

Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'Appaltatore un ampliamento del servizio in oggetto si procede alla sottoscrizione di apposito atto modificativo ai sensi dell'art. 106 del Codice.

CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 13 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà espletare il servizio dettagliato all'Art. 3 del presente Capitolato nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dalla SA.

Tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore, e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:

1. apporre sugli automezzi idonea grafica e scritte indicanti, in maniera visibile, il tipo di servizio nonché riportare all'interno, con targa irremovibile, il numero dei posti a sedere consentiti, che dovrà corrispondere a quello indicato sulla carta di circolazione dello scuolabus;
2. sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n. 88 da documentare prima dell'inizio del servizio;
3. comunicare alla SA prima della stipula del contratto, l'elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l'esecuzione dei servizi nonché di eventuale personale in sostituzione di quello adibito per il servizio stesso. Tale elenco deve essere mantenuto aggiornato;
4. tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all'obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative e dal D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
5. il trasporto nel rispetto delle vigenti normative degli eventuali utenti portatori di handicap ed organizzare il servizio stesso mettendo a disposizione il personale assistente ove necessario;
6. il rispetto degli orari di ingresso e di uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno scolastico;
7. la comunicazione alla SA entro 48 ore massimo di eventuali disfunzioni rilevate dall'utenza nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
8. la comunicazione tempestiva al RUP di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
9. l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l'onere per gli eventuali risarcimenti esonerando la SA da qualsiasi responsabilità;
10. la responsabilità per sinistri che possono colpire l'alunno durante il trasporto esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità;
11. informare immediatamente la SA di qualsiasi atto di intimidazione e/o condizionamento commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

La SA si riserva, anche senza preavviso, la facoltà di esercitare, nelle forme e modalità che riterrà più opportune, azioni di controllo - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza - sull'andamento del servizio, vigilando sulla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali assunte, senza che per questo l'Appaltatore possa opporre ostacoli o eccezioni di sorta.

ART. 15 - CARATTERISTICHE MINIME DEL PERSONALE ESECUTORE DEI SERVIZI

L'Appaltatore deve avvalersi nello svolgimento del servizio di personale adeguato ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia, di provata onestà e moralità nonché di adeguate capacità ed attitudini professionali in relazione ai compiti ed alle mansioni affidate. Detto personale dovrà, altresì, essere in possesso dei requisiti fisici previsti dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico.

In particolare, l'Appaltatore dovrà impiegare la seguente tipologia di figure professionali:

Responsabile tecnico

Il personale impiegato dall'Appaltatore nello svolgimento del presente servizio dovrà essere posto sotto la sorveglianza e direzione tecnica di un Responsabile Tecnico individuato dall'Appaltatore stesso, sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio, con il compito di sovrintendere all'organizzazione e gestione del servizio e di vigilare affinché lo stesso venga svolto nel rispetto della normativa in materia e delle disposizioni del presente documento.

Il RT avrà piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. A lui il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento per quanto riguarda l'attivazione, l'avanzamento e il controllo della qualità dei Servizi.

Al RT compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire. L'appaltatore rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del RT.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effettuate direttamente al RT e si intenderanno notificate e comunicate all'Appaltatore.

Il RUP si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall'operatore economico. Ugualmente l'operatore economico dovrà comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in questione, che resta soggetta ad accettazione della SA.

Conducenti mezzi di trasporto

Il personale da impiegare nel servizio deve avere adeguata professionalità ed avere patente di guida di categoria D, certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus o carta di qualificazione del conducente (C.A.P./C.Q.C.) per trasporto di persone. La SA si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti per la verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Inoltre, i conducenti hanno l'obbligo di:

- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni senza

sorveglianza;

- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la sicurezza dei viaggiatori nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa dei viaggiatori, chiusura e apertura delle porte, avvio del mezzo);
- non fumare sul mezzo;
- non far salire sul mezzo personale estraneo al servizio;
- non far entrare animali sui mezzi;
- non deviare il percorso per esigenze estranee al servizio;
- dare tempestivamente comunicazione al Coordinatore del servizio e alla SA di eventuali sinistri, di qualunque importanza, anche quando non si sia verificato alcun danno a persone o cose o al mezzo;

Personale addetto alla vigilanza

Il personale addetto all'assistenza ed alla vigilanza sui mezzi di trasporto deve operare al fine di garantire la sicurezza e la tutela dei trasportati durante la permanenza sullo scuolabus, provvedendo, in particolare:

- ad assistere gli alunni durante la salita e la discesa dal mezzo di trasporto;
- ad accertarsi che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti;
- a vigilare che gli alunni non arrechino danno a sé stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- ad adoperarsi, in collaborazione con il personale della scuola, perché l'accesso alla scuola stessa e da questa al veicolo da parte degli alunni avvenga nelle condizioni di massima sicurezza;
- ad adoperarsi, in collaborazione con i familiari, perché l'accesso dalla fermata al veicolo e viceversa avvenga nelle condizioni di massima sicurezza;
- a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori, è vietato l'uso di un linguaggio volgare o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- non fumare né assumere bevande alcoliche in orario di servizio;
- essere identificabile mediante l'esposizione di apposito cartellino di riconoscimento

In generale il personale dovrà essere in possesso dei requisiti psico-fisico-attitudinali previsti dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia per il regolare espletamento del servizio ed essere sottoposto alle visite sanitarie periodiche previste dalla normativa vigente. Inoltre, qualora richiesto della SA, l'Appaltatore trasmette per tutto il personale impiegato nel servizio, apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale di idoneità allo svolgimento della mansione.

Al Responsabile della SA è riservata la facoltà di chiedere al soggetto affidatario dell'appalto la rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 16 - CARATTERISTICHE MINIME DEI MEZZI DI TRASPORTO – SOSTITUZIONE DEI MEZZI – CUSTODIA DEI VEICOLI

L'Appaltatore si impegna ad impiegare, per l'espletamento del servizio, un numero sufficiente di mezzi di trasporto, comunque, adeguato:

- alla quantità e tipologia dell'utenza servita;

- alla morfologia del territorio, alle dimensioni delle strade di percorrenza ed in generale alle caratteristiche organizzative del servizio come dettagliate sia nel presente documento che nell'allegato A.

Il Servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere espletato e garantito utilizzando le tipologie dei veicoli specificati dall'art. 1 del D.M. 31/01/1997 e rispondenti alle norme tecniche dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle specifiche disposizioni contemplate anche dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. I mezzi di trasporto da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica (nolo, leasing, ecc.) della ditta per tutta la durata dell'appalto (comprese eventuali proroghe se attivate dalla SA).

Parimenti - e sempre per tutta la durata dell'appalto nonché in occasione di eventuali proroghe attivate dalla SA - detti mezzi dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola.

Ogni automezzo utilizzato dovrà essere attrezzato con cinture di sicurezza per ogni singolo passeggero.

Sostituzione dei mezzi

L'appaltatore è tenuto a garantire sempre e comunque il servizio, secondo le modalità previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché con le migliorie proposte nell'offerta tecnica presentata in fase di gara, per tutta la durata dell'appalto, con ogni onere e spesa a proprio carico, provvedendo così alla sostituzione dei mezzi di trasporto impiegati qualora gli stessi si rendano inutilizzabili o anche solo inadeguati al trasporto in sicurezza degli utenti.

E', tuttavia, consentito l'utilizzo di altro mezzo sostitutivo avente le caratteristiche tecnico-funzionali idonee a garantire il regolare espletamento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico.

Di dette sostituzioni dovrà sempre ed in ogni caso essere data tempestiva notizia alla SA, trasmettendo altresì i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati. La sostituzione potrà avvenire previa autorizzazione della stessa SA.

ART. 17 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'ente appaltante che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

L'Appaltatore, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa sua apposita polizza di assicurazione, da produrre alla SA prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore risponde direttamente:

- dei danni a persone e/o cose e/o animali provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento;
- per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno ed i terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sè, esonerando la SA da ogni relativo addebito.
- a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio.

L'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato d'Appalto deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

L'Appaltatore, in relazione a tutte le responsabilità assunte, dovrà stipulare con primaria compagnia polizze assicurative e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, a copertura dei rischi inerenti il servizio per RCT, RCO, RCA con i seguenti massimali:

- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui la SA /Amministrazioni comunali) con un massimale minimo per sinistro di € 5.000.000,00 "unico" per sinistro senza alcun sotto limite di risarcimento e dovrà prevedere espressamente la copertura della responsabilità civile personale dei dipendenti, compresi gli autisti, degli addetti alla sorveglianza e vigilanza dei bambini trasportati in quanto affidategli;
- polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti al servizio (autisti, assistenti e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Ditta appaltatrice si avvalga per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico) con un massimale minimo per sinistro di € 2.000.000,00 e con un limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata;
- polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio, con massimale unico non inferiore a € 15.000.000,00 con rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza e con copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata

ART. 18 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

L'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della SA e di indennizzo a pretendere.

L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- a) di applicare integralmente, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio ed anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- b) di applicare, nei confronti dei lavoratori e dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o

regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento;

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla SA, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore deve produrre a richiesta della SA la documentazione necessaria relativa al personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi, una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla SA nell'ambito della verifica nei confronti dell'Appaltatore, la stessa SA comunica all'impresa e alla Direzione provinciale del lavoro l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del servizio. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui al precedente articolo, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla SA, né ha titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2008 s.m.i. e in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:

- a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di appositi DPI;
- b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina ed eventuale sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. 81/2008 s.m.i.;
 - nomina ed eventuale sostituzione del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008 s.m.i., nei casi previsti dal decreto stesso;
 - nomina ed eventuale sostituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.lgs. 81/2008 s.m.i., nei casi previsti dal decreto stesso;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.lgs. 81/2008 s.m.i.;
 - adeguata e documentata formazione generale e specifica dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 s.m.i.;

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà della SA di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta / i servizi / le forniture / che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice Appalti. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

CAPO V – PENALITA'

ART. 20 - PENALI

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente documento, fatte salve le ulteriori responsabilità, comportano le seguenti penali:

- mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00. La reiterazione

della fattispecie comporta la sanzione di € 1.000,00 e la diffida della SA a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto;

- effettuazione del trasporto in anticipo/ritardo rispetto all'orario stabilito, per responsabilità imputabile all'Impresa: applicazione penale di € 150,00 ad episodio;
- mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 100,00 per ogni inadempienza;
- ritardo nell'applicazione, dopo l'inizio del servizio, delle modifiche concordate, degli orari, dei percorsi e delle linee: 3 per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
- mancata sostituzione del mezzo guasto entro i termini definiti all'06: applicazione penale di € 150,00 per ogni inadempienza;
- mancato adeguamento del parco mezzi come previsto all'06: applicazione penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di bus richiesto dall'ente appaltante: € 150,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
- mancata comunicazione alla SA di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio;
- mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio.
- mancata manutenzione ordinaria o riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale: € 5.000,00 per ogni mezzo;
- mancata dotazione su ogni automezzo di telefono cellulare con dispositivo viva voce o dotato di auricolari: € 1.500 per ognuna delle mancate dotazioni;
- comportamento pericoloso o scorretto degli autisti o degli accompagnatori nei confronti degli utenti del servizio o di terzi: € 1.000,00 ad episodio;
- nel corso di controlli sull'espletamento del servizio, sia accertata dal personale della SA o dei Comuni interessati una delle seguenti irregolarità, dall'Appaltatore sarà addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di € 1.000,00 per:
 - Utilizzo di veicolo con caratteristiche non conformi a quanto richiesto dagli accordi contrattuali, per ogni veicolo mancante dei suddetti requisiti;
 - Utilizzo di veicolo la cui documentazione risulti scaduta ed irregolare, per ogni veicolo mancante dei suddetti requisiti;
 - Utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell'elenco dei conducenti comunicato alla SA o la cui Patente o CAP/CQC risultino mancanti, scaduti o irregolari, per ogni veicolo mancante dei suddetti requisiti;
 - Effettuazione di servizio durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti;
 - Presenza a bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto. L'importo della penale è per ogni passeggero mancante dei suddetti requisiti.
- La mancata rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi: € 2.500,00;
- Il riscontro del mancato rispetto degli obblighi contrattuali, di natura retributiva, contributiva, sulla sicurezza e per ogni altra irregolarità, con i propri dipendenti comporta una penale di € 1.000,00 a

dipendente;

Tali provvedimenti sono assunti dal RUP con supporto del DEC dove applicabile.

ART. 21 - PENALI - MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'ammontare delle penali è addebitato sul credito all'Appaltatore dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva

Le penali sono notificate all'impresa a mezzo PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate della SA.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, la SA si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

CAPO VI – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

ART. 22 - CORRISPETTIVO – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno liquidate secondo la cadenza stabilita nello schema di contratto stesso sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore per l'aggiudicazione della gara in sede di offerta economica.

I prezzi offerti si intendono formulati dall'Appaltatore hanno validità per tutta la durata contratto (salvo quanto disposto all'0) e comprendono ogni spesa occorrente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni stabilite dal presente documento.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010. Il mancato utilizzo del bonifico ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 23 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

La SA, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'Appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non potrà avere durata superiore a 2 mesi dal momento della relativa notifica all'Appaltatore a mezzo pec, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti 2 mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, la SA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in danno, per inadempimento.

CAPO VII - VERIFICA DI CONFORMITA'

ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,

modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica è eseguita in corso d'esecuzione dal RUP e conclusa nel termine di n. 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.

Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore le operazioni riportate in appositi verbali.

Il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

CAPO VIII – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto sottoscritto con l'Appaltatore, tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti della SA, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente documento.

ART. 26 - CESSIONE DELL'AZIENDA

L'acquirente dell'Appaltatore subentra nel contratto con le modalità previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016.

Quanto disposto al comma 1 si applica anche in caso di affitto o usufrutto dell'azienda e nei casi di rilevazioni, trasformazione, fusioni, scissioni, insolvenza, per causa di morte dell'aggiudicatario, fatta eccezione per la cessione del contratto.

La cessione di cui al presente articolo è efficace nei confronti della SA solo qualora il nuovo contraente soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti nel contratto d'appalto, nonché sia in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, della capacità tecnica e professionale, richiesti dalla legge e dal presente capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

ART. 27 - CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione dei crediti vantati dall'Appaltatore verso la SA, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione prima del certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. La SA può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto stipulato con l'Appaltatore medesima.

ART. 28 - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'Appaltatore devono essere prontamente comunicate alla SA.

La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la SA continua a riconoscere il soggetto contraente; pertanto, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

CAPO IX – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La SA avrà la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e 108 del Codice degli appalti, nei seguenti casi:

- i. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- ii. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione;
- iii. per la perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia e dagli atti di gara;
- iv. ricorso al subappalto nei casi espressamente vietati nel presente capitolato. La SA incamera la cauzione definitiva;
- v. cessione del contratto d'appalto. La SA incamera la cauzione definitiva;
- vi. venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada (D.M. 20/12/1991 n.448);
- vii. venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- viii. proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 25 (Divieto di cessazione del contratto e subappalto).
- ix. Mancato adempimento della tracciabilità delle operazioni finanziarie.
- x. in caso di gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni e la SA si avvalga della facoltà di risolvere il contratto. La SA incamera la cauzione definitiva;
- xi. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% per cento dell'importo contrattuale e la SA si avvalga della facoltà di risolvere il contratto. La SA incamera la cauzione definitiva.
- xii. in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dalla SA per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. La SA incamera la parte restante della cauzione;

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata A.R. a sensi di legge. All'Appaltatore verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni della SA; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.

In tutti i casi, in cui è prevista la facoltà della SA di risolvere il contratto per grave inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile, la SA comunicherà all'Appaltatore la volontà di avvalersi di detta facoltà con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata, senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, neppure sotto il profilo del rimborso spese. La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso il diritto all'incameramento della cauzione, e ciò senza pregiudizio del diritto della SA al risarcimento dei maggiori danni.

Quando il RUP accerta un grave inadempimento ovvero gravi ritardi alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula le opportune contestazioni ai sensi dell'art. 108 del Codice degli appalti.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 30 - RECESSO DEL CONTRATTO

Si procede al recesso del contratto nei seguenti casi:

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, la SA può esercitare la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore che sarà data con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la SA prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

I servizi il cui valore è riconosciuto dalla SA, secondo quanto previsto al comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal RUP prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'Appaltatore, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato dalla SA anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 31 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELLA DITTA APPALTATRICE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO.

La SA nei casi previsti dall'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, interpella progressivamente i soggetti economici che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio di trasporto scolastico.

CAPO X – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 32 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Quando sorgono contestazioni tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il RUP, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

ART. 33 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

La definizione delle eventuali controversie afferenti al presente appalto è attribuita al foro di Oristano. È esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto d'appalto ad arbitri.

CAPO XI – NORME FINALI

ART. 34 - RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

L'Appaltatore si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy previste dal D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato, con le modifiche apportate dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101). Gli operatori dell'Appaltatore garantiscono la riservatezza delle informazioni relative ai minori ed alle rispettive famiglie di cui verranno a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, compresi i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, l'Appaltatore è responsabile per i danni provocati agli interessati.

ART. 35 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle norme del Codice Civile ed a ogni altra disposizione normativa vigente in materia in quanto applicabile.

ALLEGATI

Allegati: >> Allegato A – Piano di massima dei percorsi del servizio di trasporto scolastico.

Milis 27 marzo 2023

Il Responsabile dell'area amministrativa

Anna Rita Mula